

D.D.S. n. 2127 / S7



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 7 "Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30.12.1937, n.2650;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n.67;

VISTO il D. Lgs. 22 giugno 1991, n.230;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1993, n.24, art.6;

VISTO l'art. 9 della legge regionale n. 27/1996;

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. n. 112/1998 che ha abrogato il c.5 dell'art.9 della legge n.217/83;

VISTA la legge regionale 27 aprile 1999, n.10, art.4;

VISTE le circolari dell'Assessorato dell'Economia n.3 del 30 dicembre 2003 e n.3124 del 24 febbraio 2015;

VISTO il D. Lgs. n. 79/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 62/2018, n. 62 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati»;

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 3397 del 18 dicembre 2017, approvativo delle modalità procedurali e relativa modulistica inerenti i procedimenti ad iniziativa di parte delle Agenzie di Viaggio e successivo D.D.G. n.1575 del 4 luglio 2018 di aggiornamento;

VISTA l'autorizzazione n. 2828/S7 del 05.11.2018 con la quale era stato autorizzato il Sig.

Musmarra Paolo, cittadino italiano nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a

[REDACTED] C.F.: [REDACTED], Legale

Rappresentante della «Blue Panama Travel s.r.l.s.» (P.IVA: 05380270875) all'apertura dell'Agenzia di Viaggi - Cat. A/Illimitata - denominata «**DOUGLAS TRAVEL**» a Trecastagni (CT), Piazza G. Marconi, n. 33;

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs n. 79/2011, art. 19, concernente l'obbligo assicurativo, le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti e che devono dotarsi del certificato di adesione al Fondo di Garanzia per organizzatori ed intermediari di viaggio vigente, ex art. 47 del D.Lgs del 21.05.2018, n. 62;

CONSIDERATA la mancata trasmissione della polizza assicurativa di R.C. per i viaggiatori organizzati dalla «DOUGLAS TRAVEL», scaduta il 20.09.2020, e del certificato di adesione al Fondo di Garanzia per organizzatori ed intermediari di viaggio, ex art. 47 del D.Lgs del 21.05.2018, n. 62, scaduto il 31.12.2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 della L.r. 24 agosto 1993, n. 24 a s.m.i., l'attività è stata subordinata al pagamento di una Tassa annuale secondo le tariffe fissate dal D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, dal D.P.R. n.641/1972 e dalle circolari dell'Assessorato Regionale dell'Economia n. 3 del 30.10.2003 e n. 3124 del 24.02.2015 e dell'Assessorato Regionale del Turismo n. 37385 del 21.12.2017 - oggi sospese per gli affetti dell'art. 76 della L.r. 9/2021 - da effettuarsi, per l'anno 2020, entro il 31 gennaio 2020 e che la S.V. non ha prodotto quel pagamento per il 2020 e che il pagamento documentato per l'anno 2019 riporta una data non conforme ai regolamenti: 10.10.2019;

CONSIDERATO che codesta agenzia di viaggi non ha dato seguito alle numerose sollecitazioni degli addetti del S.T.R. di Catania;

VISTA la comunicazione n. 0432750 del 09.07.2021 di avvio procedimento, ai sensi della L.r. n.10 del 30.04.1991, di ritiro temporaneo dell'Autorizzazione n. 2828/S7 del 05.11.2018, per l'Agenzia di Viaggi e Turismo «DOUGLAS TRAVEL» con la quale erano stati concessi, gg. 30 per la produzione in copia della documentazione contestata;

CONSIDERATO che con la predetta diffida si informava che in caso di mancato riscontro nei termini assegnati si sarebbe proceduto, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 2523/1936, al ritiro definitivo dell'autorizzazione n. 2828/S7 del 05.11.2018;

CONSIDERATO che gli obblighi fiscali e assicurativi sono stati disattesi anche per l'anno 2021;

CONSIDERATO pertanto che risultano modificate le condizioni originarie indispensabili all'autorizzazione di tenuta dell'agenzia di viaggio e che non si è mai proceduto all'allineamento alle riserve amministrative intervenute;

RITENUTO che sussistono le condizioni per disporre il ritiro definitivo dell'autorizzazione n. 2828/S7 del 05.11.2018;

DECRETA

ART. 1

Per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 12 del R.D.L. n. 2523 del 23.11.1936, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è **dichiarata decaduta** l'autorizzazione n. 2828/S7 del 05.11.2018, rilasciata al Sig. **Musmarra Paolo**, cittadino italiano nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] C.F.: [REDACTED], Legale Rappresentante della «Blue Panama Travel s.r.l.s.», (P.IVA: 05380270875) per l'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo denominata «DOUGLAS TRAVEL» con sede a Trecastagni (CT), 95039, Piazza G. Marconi, n. 33.

ART. 2

È inibito alla predetta titolare lo svolgimento dell'attività di cui trattasi presso i locali di Piazza G. Marconi, n. 33 a Trecastagni (CT), presso qualsiasi altra sede, e su qualsiasi piattaforma internet.

ART. 3

Il Comando dei Vigili Urbani di Trecastagni (CT) è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento, procedendo al ritiro materiale dell'autorizzazione n. 2828/S7 del 05.11.2018.


Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

Il presente decreto è pubblicato per esteso, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. n. 21/2014, nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 10.08.2021

L'Istruttore

Manlio La Barbera



Il Dirigente del Servizio

Dott. Giuseppe Librizzi

